

E 2104 45 1 1951

ACCORDO NAZIONALE PER L'APPLICAZIONE DELLA "SCALA MOBILE" SETTORE COMMERCIO
Il 29 aprile in Roma tra

- la Confederazione Generale Italiana del Commercio rappresentata dal V. Presidente Comm. V. Aliotta e da una delegazione composta dai sigg. A. Castelnuovo, Avv. Battaglia, dr. L. Grifoni, Rag. E. Bondolfi, Comm. U. de Guglio, dr. A. Fiandra, dr. M. Lironcurti, cav. M. Finardi, Avv. G. Giannoni, rag. U. Liverani, avv. U. Mauri, dr. A. Perrone, dr. G. San Fiorenzo, dr. R. Di Salle, dr. S. Macchitella, assistiti dal capo dei servizi sindacali dr. M. Lo Vecchio Musti,

E

- La Federazione Italiana sindacati addetti servizi commerciali e affini (FISASO) rappresentata dal Segr. Gen. Cav. Uff. G. Pettinelli e dai Segretari Naz. E. Meneghelli e B. Bianchi e dai sigg. Avv. S. Ferlito e Cav. E. Ronchi con l'intervento della Confederazione Ital. Sindacati Lavoratori (CISL) rappresentata dal Segr. Confederale dr. P. Cavezzali assistiti dall'ing. S. Bruno e dr. M. Mari,

- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e aggregati (FILCEA) rappresentata dal Segr. Responsabile on. G. Montelatici e dai Segr. G. Faggi, D. Gotta U. Lari e G. Rimondini, con l'intervento della Confederazione Gen. Italiana del Lavoro (CGIL) rappresentata dal Segretario Se. R. Bitossi e on. F. Santi assistiti dal dr. E. Giambarda,

- l'Unione Italiana dipendenti aziende commerciali (UIDAC) rappresentata dal Segr. Naz. U. Pagani e dai sigg. A. Testa, A. Melani, A. Del Frate e M. Morgagni con l'intervento della Unione Ital. del Lavoro (UIL) rappresentata dal Segr. Sindacale R. Vanni assistito dal sig. S. Cesare;

- Visto l'accordo 17 maggio 1951 per l'applicazione della "scala mobile al settore commercio;

- fermi restando la natura e lo scopo dell'indennità di contingenza;

- riconosciuta l'opportunità di concordare una revisione del relativo meccanismo di variazione inteso a realizzare un costante e automatico rapporto fra le oscillazioni del costo della vita e le retribuzioni dei lavoratori del commercio,

SI È CONVENUTO

Art. 1-a decorrere dal 1° febbraio 1957 le variazioni dell'indennità di contingenza per i lavoratori del commercio saranno computate con frequenza trimestrale, secondo le norme di cui ai seguenti articoli, in base agli indici del costo della vita calcolati dall'Istituto Centrale di Statistica per la collaborazione dell'apposita Commissione Naz. costituita presso l'Istituto stesso.

Art. 2- Ai fini del presente accordo il numero indice valevole sarà quello risultante dalla media degli indici calcolati per i seguenti 16 Capoluoghi di Provincia: Torino - Milano - Genova - Venezia - Bologna - Firenze - Ancona - Aquila - Roma - Napoli - Potenza - Bari - Reggio Calabria - Palermo - Cagliari. Detti indici saranno ponderati in base ai dati della popolazione attiva delle stesse provincie desunti dal censimento demografico del 1951. Per tutto quanto concerne la rilevazione dei prezzi al minuto, i metodi di calcolo degli indici del costo della vita ed ogni altro elemento e modalità occorrenti allo scopo le parti accettano le relative norme adottate dall'Istituto Centrale di Statistica per il calcolo dell'indice ufficiale del costo della vita.

Per quanto concerne la composizione del bilancio, le parti confermano il bilancio già considerato ai fini dell'accordo 17 maggio 1951, con le modifiche successivamente apportate.

Il sistema di rilevazione dei prezzi e quello di costruzione degli indici, nonché la composizione del bilancio, di cui ai precedenti capoversi, non potranno essere modificati, ai fini del presente accordo, se non col consenso delle parti stipulanti.

Art. 3 - Gli indici trimestrali saranno calcolati con riferimento alla base costituita dalla media degli indici calcolati dall'ISTAT per il bimestre maggio-giugno 1956 fatta uguale a 100.

Per il trimestre febbraio-aprile 1957 saranno assunte le rilevazioni comprese fra il 16 ottobre 1956 e il 15 gennaio 1957, per il trimestre maggio-luglio 1957 saranno assunte quelle comprese fra il 16 gennaio 1957 e il 15 aprile 1957 e così via.

La comunicazione degli indici sarà normalmente effettuata dalla Commissione Nazionale di cui all'art. 1 entro il mese terminale di ciascun trimestre, e le relative variazioni troveranno applicazione con decorrenza dall'inizio del mese successivo al periodo trimestrale cui i conteggi stessi si riferiscono.

Art. 4 - Le variazioni dell'indice calcolato secondo le norme di cui al presente accordo saranno tradotte in variazioni dell'indennità di contingenza considerando corrispondente ad ogni punto di variazione dell'indice stesso un importo in lire quale risulta dall'allegata tabella.

Le variazioni in aumento dell'indennità di contingenza che dovrebbero essere operate ogni quinto punto (e cioè al passaggio dell'indice da 104 a 105, da 109 a 110, da 114 a 115 ecc.), saranno destinate ad aumento degli assegni familiari mediante provvedimenti legislativi che le parti promuoveranno di comune accordo.

Art. 5 - In caso di aumento dell'indice le frazioni di punto inferiori o pari a 0,50 saranno trascurate, quelle superiori a 0,50 saranno arrotondate all'unità superiore.

Le frazioni aggiunte per arrotondamento non sono computabili nei movimenti successivi, che saranno effettuati in base all'indice effettivo e non in base all'indice arrotondato.

CHIARIMENTO A VERBALE

Esempio: Trimestre A: variazione accertata rispetto alla base, punti 1,30; la frazione 0,30 si trascura e la variazione applicabile è di 1.

Trimestre B: nuova variazione di 1,25; la frazione di 0,25 si cumula con quella precedentemente trascurata di 0,30, col risultato di 0,55 che, essendo superiore a 0,50, si arrotonda a 1; la variazione del trimestre B è pertanto di 2 punti (1,55 di variazione effettiva e 0,45 di arrotondamento); la variazione totale dei trimestri A e B è uguale a 3 punti;

Trimestre C: nuova variazione di 0,75 che si aggiunge alla frazione di 0,55 raggiungendo in totale punti 1,30 di cui 1 già corrisposto nel trimestre B; la frazione 0,30, essendo inferiore a 0,50 si trascura, per cui la misura del trimestre C resta uguale a quella del trimestre B.

La variazione totale dei trimestri A, B e C è uguale a 3 punti.

Art. 6 - In caso di diminuzione dell'indice, la riduzione dell'indice arrotondato avverrà quando l'indice effettivo sia sceso di almeno 101 centesimi di punto rispetto all'indice effettivo che ha determinato il più recente aumento della contingenza (v. es. I, IV, VI) ovvero al maggior valore successivamente raggiunto nell'ambito del già effettuato arrotondamento (v. es. II) e comunque trascurando le frazioni di punto che, per essere uguali o inferiori a 50 centesimi, hanno determinato l'arrotondamento all'unità inferiore (v. es. III). Tale riduzione non sarà applicata nel trimestre di competenza ma solo a decorrere da quello successivo, quando risulti confermata integralmente o per i punti interi non riassorbiti da una risalita dello indice (v. es. V)

CHIARIMENTO A VERBALE = ESEMPI =

N. Esempi	Indice Costo vita		CHIARIMENTI	Punti di contingenza da applicarsi nel trimestre successivo.
	effettivo	Arrotondato		
I	100	100		0
	102,50	102		2
	101,49	102		2
	100,99	101		
			si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice	2
			102,00	
	100,99	101	Riduzione di 1 punto confermata	1
	100,00	101		1
	99,98	100	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice	
		100,99	1	
	99,98	100	Riduzione di 1 punto confermata	0
II	100	100		0
	102,51	103		3
	102,99	103		3
	101,98	102	Si attende conferma della riduzione di un punto rispetto all'indice	3
			102,99	
	101,98	102	Riduzione di 1 punto confermata	2
III	100	100		0
	102,51	103		3
	103,50	103		3
	101,99	102	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice	
			103,00	3
	101,99	102	Riduzione di 1 punto confermata	2

	102,51	103		3
	101,50	102	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 102,51	3
	101,50	102	Riduzione di 1 punto confermata	2
	100,49	101	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 102,51	2
	100,49	101	Riduzione di 1 punto confermata	1
V	100	100		0
	102,50	102		2
	102,51	103		3
	100,50	101	Si attende conferma della riduzione di 2 punti rispetto all'indice 102,51	3
	100,60	102	Riduzione di 1 punto confermata	2
	100,50	101	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 102,51	2
	100,50	101	Riduzione di 1 punto confermata	1
VI	100	100		0
	104,60	105		5
	101,59	102	Si attende conferma della riduzione di 3 punti rispetto all'indice 104,60	5
	101,59	102	Riduzione di 3 punti confermata	2
	103,50	103		3
	101,01	102	Si attende conferma della riduzione di 1 punto rispetto all'indice 103,00	3
	101,01	102	Riduzione di 1 punto confermata	2
	101,52	102		2
	101,00	102		2
	102,50	102		2
	102,51	103		3

Art. 7 - La quota oraria dell'indennità di contingenza si ottiene dividendo l'importo giornaliero per 8 nel caso di orario di lavoro pari a 8 pre giornaliero o 48 settimanali, mentre per i lavoratori addetti a lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia, la quota oraria si ottiene dividendo l'importo giornaliero per il numero di ore di lavoro giornaliero stabilito nei contratti integrativi provinciali in conformità dell'art. 35 del C.C.N.L. 23 ottobre 1950. Ai fini di semplificazione contabile, gli importi giornalieri di variazione di contingenza di ciascun trimestre ottenuti moltiplicando i valori di cui alla tabella allegata per il numero di punti di va-

Le frazioni aggiunte per arrotondamento non si cumulano nei movimenti successivi che saranno calcolati partendo dalla base in relazione agli importi effettivi di ciascun punto e non in relazione agli importi arrotondati.

Art. 8 - Le parti convengono che, quando le attuali quote di contingenza saranno incrementate di ulteriori 10 punti, e comunque non prima del 31 dicembre 1957, si incontreranno per discutere il trasferimento a paga base di parte delle quote di contingenza, tale da assicurare il funzionamento della scala mobile in discesa, senza che in tale eventualità si ponga il problema di scorporo della retribuzione conglobata.

Art. 9 - Tutti i contratti e accordi relativi al trattamento economico dei lavoratori del commercio, con scadenza anteriore al 31 agosto 1958, si intendono prorogati fino alla predetta data.

Art. 10 - Il presente accordo, a partire dal 1° febbraio 1957, annulla e sostituisce l'accordo per l'applicazione della scala mobile al settore del commercio del 17 maggio 1951, esso avrà durata fino al 31 dicembre 1957 e potrà essere disdetto con un preavviso di tre mesi rispetto a detta scadenza. Se non sarà disdetto entro tale termine si intenderà prorogati di sei mesi in sei mesi, fermo restando il termine di preavviso di mesi tre.

TABELLA DELLE VARIAZIONI DELLA INDENNITA' DI CONTINGENZA (IMPORTO IN LIRE)
PER OGNI PUNTO DI VARIAZIONE DEL COSTO DELLA VITA A DECORRERE DAL 1°/2/57
(annessa all'accordo 29/4/57)

QUALIFICHE	Età		Gruppo Territor. A		Gruppo Territor. B	
			Uomini	Donne	Uomini	Donne
<u>-Categoria A</u>			34,23	34.23	29.44	29.44
<u>Categoria B</u>	sup.	21 anni	25.30	22.44	22.19	19.30
	inf.	21 "	22.38	19.30	19.25	16.60
<u>Categoria C1 e C2</u>	sup.	21 "	19.20	16.71	16.51	14.37
		20-21 "	18.45	15.76	15.86	13.54
		19-20 "	17.72	14.18	15.23	12.19
		18-19 "	16.27	13.11	13.99	11.27
		17-18 "	14.01	12.03	12.05	10.35
		16-17 "	12.98	11.18	11.16	9.61
	sotto	16 "	10.71	9.97	9.21	8.58
<u>Categorie C3 e C4</u>	sup.	21 "	16.27	14.16	13.99	12.17
		20-21 "	15.54	13.52	13.36	11.62
		19-20 "	15.09	12.68	12.97	10.89
		18-19 "	14.13	11.19	12.15	9.62
		17-18 "	11.94	10.20	10.27	8.77
		16-17 "	11.24	9.68	9.66	8.32
	sotto	16 "	8.95	8.47	7.70	7.28

QUALIFICHE	Età	Gruppo Territor. A		Gruppo Territor. B	
		Uomini	Donne	Uomini	Donne
<u>Categorie D1 e E1</u>	sup. 20 anni	17.93	15.24	15.42	13.11
	18-20 "	17.43	14.82	14.99	12.74
	16-18 "	15.43	13.12	13.27	11.28
<u>Categorie D2 e E2</u>	sup. 20 "	16.10	13.69	13.85	11.77
	18-20 "	15.63	11.47	13.44	9.86
	16-18 "	13.73	10.80	11.81	9.29
	sotto 16 "	11.35	9.55	9.76	8.21
<u>Categorie D3 e E3</u>	sup. 20 "	15.24	12.96	13.11	11.14
	18-20 "	14.23	10.87	12.24	9.35
	16-18 "	11.23	9.62	9.65	8.27
	sotto i 16 "	8.84	8.36	7.60	7.19
<u>Categoria D4</u>	sup. 20 "	14.30	12.15	12.30	10.45
	18-20 "	13.36	10.24	11.49	8.81
	16-18 "	10.55	9.13	9.08	7.85
	sotto 16 "	7.34	7.30	6.31	6.27

- 1 - Le categorie e i rispettivi raggruppamenti a cui la presente tabella si riferisce sono quelle di cui all'accordo di conglobamento del 5/12/56
- 2 - Il Gruppo Territoriale A comprende: Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto e Venezia Giulia, Venezia Tridentina, Emilia, Toscana, e Provincia di Roma e Palermo.
Il Gruppo Territoriale B comprende; Marche, Umbria, Lazio (esclusa la provincia di Roma) e Abruzzi, Campania (°), Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia, (esclusa la provincia di Palermo), Sardegna.
- 3 - Per gli apprendisti il valore del punto si determina apportando una riduzione del 10% a quello del personale qualificato di pari età della categoria C4 per gli impiegati e della categoria D3 per il personale non impiegatizio.

(°) Dichiarazione a Verbale

Per la provincia di Napoli sarà adottata una particolare soluzione.

Il 30 aprile 1957 in Roma

T R A

La Confederazione Generale Italiana del Commercio

E

- La Federazione Italiana sindacati addetti servizi commerciali ed affini (FIS)
- la Federazione Italiana Lavoratori Commercio e aggregati (FILCEA)
- l'Unione Italiana dipendenti aziende commerciali e affini (UIDAG)

visto l'accordo nazionale per l'applicazione della "scala mobile al settore commercio del 29 aprile 1957,

SI È' CONVENUTO

Per il periodo 1° febbraio - 30 giugno 1957 i valori del punto valevoli per la provincia di Napoli saranno quelli del gruppo territoriale A diminuiti di una lira.

Con decorrenza 1° luglio 1957 per la provincia di Napoli saranno applicati i valori del punto del gruppo territoriale A.

Letto, confermato e sottoscritto.

- p. la ConfCommercio
- p. la FISASCA
- p. la FILCEA
- p. la UIDAC

DICHIARAZIONE

I sottoscritti dirigenti delle Organizzazioni di lavoratori stipulanti danno atto alla ConfCommercio che dall'accordo Nazionale sulla scala mobile del 29 aprile 1957, sono escluse le seguenti categorie:

- Alberghi e Pensioni
- Pubblici Esercizi
- Panificatori

Archivio Storico Cisl
portaledellocontratto.it

